



Centro  
per i Diritti del Malato  
Natale Bolognesi

Via Archimede, 8  
47039 Savignano sul Rubicone (FC) – Tel 0541 / 809937  
Cellulare: 3388313401 Web: [www.natalebolognesi.it](http://www.natalebolognesi.it)  
e-Mail: [centro.bolognesi@libero.it](mailto:centro.bolognesi@libero.it) – C.F. 90059170408

**Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio annuale**  
**Seconda convocazione**

L'anno 2019 il giorno 02 del mese di luglio alle ore 21:00, presso la Sala Padre Lello della Chiesa di Santa Lucia, a Savignano sul Rubicone, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Adeguamenti statutari ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, agli artt. 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 8.2 lett. d), 14;
2. Delega al Presidente per la presentazione ed il deposito degli adeguamenti statutari approvati dall'assemblea e per ogni atto conseguente.

Assume la Presidenza dell'assemblea a termini dell'art. 10.5 dello statuto Luca Menegatti, Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente chiama a fungere da segretario Luigi Contardi, che, con l'approvazione dell'assemblea, accetta.

Il Presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante affissione presso la sede sociale ai sensi dell'art. 10.5 dello statuto in data 19 Giugno 2019, che sono presenti n. 11 soci, come risulta dall'allegato registro presenze (Allegato A), dichiara che l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. Da atto che l'assemblea in prima convocazione, in data 30/06/2019, è andata deserta.

**Sul punto 1 all'ordine del giorno** il Presidente invita il Consigliere Buda ad esporre le ragioni, il contenuto e la sostanza delle modifiche statutarie proposte, necessarie per adeguarsi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. Il Consigliere Buda illustra ai presenti le variazioni proposte, indicate nella bozza di Statuto allegata.

Segue una approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale il Presidente mette ai voti le modifiche proposte: l'assemblea approva all'unanimità le modifiche agli artt. 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 8.2 lett. d) e 14 dello Statuto, così come riportato nell'Allegato B.

**Sul punto 2 all'ordine del giorno** il Vice-Presidente propone all'Assemblea di delegare il Presidente per la presentazione ed il deposito degli adeguamenti statutari approvati dall'assemblea e per ogni atto conseguente: l'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente ed il segretario facente funzioni (il Vice-Presidente Luigi Contardi) vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE



Centro  
per i Diritti del Malato  
Natale Bolognesi

Via Archimede, 8  
47039 Savignano sul Rubicone (FC) – Tel 0541 / 809937  
Cellulare: 3388313401 Web: [www.natalebolognesi.it](http://www.natalebolognesi.it)  
e-Mail: [centro.bolognesi@libero.it](mailto:centro.bolognesi@libero.it) – C.F. 90059170408

## Allegato A – Presenti

1. Baiocchi Angelo
2. Baldacci Marta
3. Bizzocchi Renzo
4. Bolognesi Silvia
5. Buda Pierino
6. Ceccarelli Laura
7. Contardi Luigi
8. Menegatti Luca
9. Parentelli Alberta
10. Pavolucci Mara
11. Saragoni Seconda

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena  
Ufficio Territoriale di Cesena

Copia fotostatica dell'originale esistente agli atti di  
questo Ufficio, registrata a Cesena: 06 AGO. 2019

n. 1875 Serie 3 € ESSENTE

Euro 117/2017 Terzo settore

IL DIRETTORE





## **STATUTO**

### **DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO NATALE BOLOGNESI" - ODV** (adeguato ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche)

#### **Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SEDE**

**1.1** È costituita l'Associazione di volontariato denominata "Centro per i Diritti del Malato Natale Bolognesi" – ODV, con sede in Savignano sul Rubicone, Via Archimede n. 8; le eventuali successive modifiche della sede non costituiscono modifica del presente statuto.

**1.2** L'Associazione fonda la sua attività sul principio del volontariato e della partecipazione alla vita politica e sociale: è apartitica ed aconfessionale ed esclude qualsiasi fine di lucro.

**1.3** L'Associazione è aperta ai cittadini che intendono diffondere la pratica del volontariato per tutelare i diritti del malato nel rapporto con le strutture e gli operatori di servizi sanitari, pubblici e privati.

**1.4** L'Associazione è ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa.

**1.5** La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; essa può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

#### **Art. 2 – SCOPI E FINALITÀ**

**2.1** L'Associazione persegue esclusivamente il fine di solidarietà

1 Approvato 15/12/2008 – Modificato 10/03/2011 – Modificato 15/12/2014 – Modificato 02/07/2019

sociale, con l'assenza di ogni fine di lucro.

**2.2** In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simile e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 5 lettera w) D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l'associazione si occuperà della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici del cittadino, nonché delle seguenti attività:

- interventi a difesa degli utenti dei servizi socio-sanitari in ogni circostanza ed occasione in cui i diritti e gli interessi legittimi del cittadino, riconosciuti specialmente sulla base della Carta per i Diritti del Malato, siano stati o siano per essere lesi;
- in autonomia, o in collaborazione con altre Associazioni, potrà attivarsi in aiuto della collettività locale, nazionale ed internazionale per far fronte alle emergenze causate a calamità naturali e/o sofferenze sociali che abbiano principalmente connotazioni socio-sanitarie, ma, sia pure saltuariamente e previa l'approvazione dell'assemblea, potrà intervenire anche con progetti mirati in caso di sofferenze sociali o carenze



didattico/educative, rendendo così concreto lo spirito del volontariato e della solidarietà.

**2.3** Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie, fornite dai propri aderenti.

**2.4** L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

### **Art. 3 – MODALITA' E STRUMENTI DI INTERVENTO**

**3.1** Ai fini suddetti l'Associazione:

- promuove e sollecita l'organizzazione dei cittadini in quanto utenti dei servizi socio-sanitari;
- difende e diffonde la corretta informazione e l'educazione sanitaria, anche in risposta alle esigenze del singolo cittadino;
- fa opera di divulgazione dei diritti del cittadino in ordine al servizio socio-sanitario con assemblee, pubblici dibattiti e corsi seminariali;
- assiste il cittadino presso l'autorità competente per il rispetto delle sue fondate richieste in ordine ai servizi socio-sanitari, in

3 Approvato 15/12/2008 – Modificato 10/03/2011 – Modificato 15/12/2014 – Modificato 02/07/2019

particolare a tutela della dignità della persona e del suo diritto alla salute;

- provvede alla raccolta e alla trasmissione di denunce e testimonianze scritte e verbali, effettua indagini e sopralluoghi per verificare il regolare funzionamento dei servizi socio-sanitari;
- appoggia tutte le iniziative finalizzate alla miglior gestione del Servizio Sanitario Nazionale;
- si può costituire parte civile nei processi che hanno per oggetto violazioni del diritto alla salute del cittadino;
- può raccogliere fondi in denaro e materiali da destinare a progetti legati alle tematiche socio-sanitarie individuate dai coordinatori delle emergenze dovute a calamità naturali e/o sofferenze sociali e carenze didattico/educative, dopo essere state valutate di volta in volta dal consiglio della nostra Associazione.



#### **Art. 4 – COLLEGAMENTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI**

**4.1** L'Associazione promuove collegamenti con:

- altri centri, movimenti ed associazioni che svolgono attività di tutela dei diritti degli utenti dei servizi socio-sanitari; in particolare partecipa al coordinamento regionale con le altre associazioni dell'Emilia Romagna;
- associazioni di malati e di famiglie di malati;

4 Approvato 15/12/2008 – Modificato 10/03/2011 – Modificato 15/12/2014 – Modificato 02/07/2019

- associazioni di utenti e di volontari che prestano la loro opera nel settore della sanità;
- enti e persone aventi convergenza di fini ed interessi;
- Associazioni di volontariato (che operano in campo sociale, culturale e sportivo) e Cooperative Sociali che siano interessate e sensibili ad interventi di emergenza per far fronte a calamità naturali e sofferenze sociali, privilegiando gli interventi a scopo socio-sanitario e saltuariamente, previa l'approvazione dell'assemblea, si possa intervenire anche con progetti mirati in caso di sofferenze sociali o carenze didattico/educative.

**Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE**

**5.1** L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a)* contributi degli aderenti;
- b)* contributi di privati;
- c)* contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d)* donazioni e lasciti testamentari;
- e)* rimborsi derivanti da convenzioni;
- f)* entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi

titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**5.2** L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 6 – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

**6.1** Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

#### **Art. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

**7.1** L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione d'apposita domanda da parte degli interessati.

**7.2** Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

**7.3** Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, è ammesso



appello all'Assemblea dei Soci.

7.4 La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro il 30 Giugno di ogni anno;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- f) per decesso.

7.5 L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

7.6 Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

8.1 I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le

deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

- b)* a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e finalità dell'Associazione;
- c)* a versare la quota associativa annuale;
- d)* a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

#### **8.2 I soci hanno diritto:**

- a)* a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b)* a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c)* ad accedere alle cariche associative;
- d)* a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, nonché di esaminare i libri sociali.

### **Art. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **9.1 Sono organi dell'Associazione:**

- a)* l'Assemblea dei soci;
- b)* il Consiglio Direttivo;
- c)* il Presidente

### **Art. 10 – L'ASSEMBLEA**

**10.1** L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una

delega.

**10.2** L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a)* approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b)* elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c)* delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- d)* si esprime, a richiesta dell'interessato, sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

**10.3** L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

**10.4** L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

**10.5** L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione

che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

**10.6** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

**10.7** Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**11.1** Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 persone e non superiore a 5 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

**11.2** Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che

rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 60 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

**11.3** Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario, che potrà avere altresì funzioni di tesoriere.

**11.4** Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a)* curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b)* predisporre il bilancio;
- c)* deliberare sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione dei soci;
- d)* predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e)* stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- f)* nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g)* compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta

amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

**11.5** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

**11.6** Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviare non meno di tre giorni prima della data della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

**11.7** I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 12 – IL PRESIDENTE**

**12.1** Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

**12.2** Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di

fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

**12.3** Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

**Art. 13 – GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

**Art. 14 – NORMA FINALE**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre ODV operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta per legge, aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni del Rubicone, o dei Comuni limitrofi.

**Art. 15 – RINVIO**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL 06 AGO. 2019 AL N. 1875 MOD. 3

IL DIRETTORE

